



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario (relatore)
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Giulia Ruperto	Referendario

nella camera di consiglio da remoto del 24 marzo 2022, in conformità all'articolo 85, comma 3, lettera e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti dell'ASST Sette Laghi sui bilanci di esercizio 2017, 2018, 2019 e 2020

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTO l'articolo 1, commi 166, 167 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTI gli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTA la legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33;

VISTA la nota istruttoria del 29 dicembre 2021 (SC_LOM - 31976 - U - 29/12/2021) sulle relazioni-questionario sui bilanci di esercizio 2017, 2018, 2019 e 2020 dell'ASST Sette Laghi;

VISTA la nota di risposta del 15 febbraio 2022 (SC_LOM - 1991 - I - 15/2/2022);

VISTA la nota del magistrato istruttore del 21 febbraio 2022 (SC_LOM - 2189 - Interno - 21/2/2022) con cui è stata richiesta la fissazione della camera di consiglio per sottoporre all'esame collegiale della Sezione le risultanze dell'istruttoria;

VISTA la disposizione n. 17 del 22 febbraio 2022, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato la camera di consiglio per il 10 marzo 2022;

DATO ATTO che la trattazione è stata rinviata alla data odierna;

VISTO l'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che al comma 3, lettera e), prevede lo svolgimento delle udienze e delle adunanze mediante collegamenti da remoto, specificando che *«Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti»*;

VISTO l'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha disposto la proroga al 31 marzo 2022 dei termini previsti dai commi 2, 5, 6 e 8-bis del suddetto articolo 85;

VISTO il decreto della Presidente della Sezione n. 1 del 4 gennaio 2022, con il quale è stato tra l'altro stabilito che *«le adunanze e le camere di consiglio della Sezione regionale di Controllo per la Lombardia si terranno prevalentemente con le modalità da remoto»*;

DATO ATTO che il collegamento è avvenuto tramite *Microsoft Teams*;

UDITO il relatore, dott. Francesco Liguori;

PREMESSO

Dall'analisi delle relazioni del collegio sindacale, redatte ai sensi dell'articolo 1, commi 166, 167 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sui bilanci di esercizio 2017, 2018, 2019 e 2020 dell'ASST Sette Laghi, esaminate anche congiuntamente alle risultanze delle relazioni sulla gestione del direttore generale e delle note integrative, sono emersi taluni profili meritevoli di attenzione con riguardo all'inventario, al fondo rischi da contenzioso e agli acquisti di beni e servizi al di fuori delle convenzioni attivate da Consip e dalla centrale di committenza regionale, nonché agli esiti delle operazioni di verifica e allineamento di debiti e crediti verso la Regione e gli enti del servizio sanitario, e conseguenti riscontri contabili. Quest'ultimo punto non ha in verità ottenuto alcun riscontro in istruttoria, mentre con riguardo al primo l'azienda sanitaria ha richiamato le procedure del percorso attuativo della certificabilità. Quanto al secondo, invece, si è limitata a fare riferimento alle linee guida regionali, secondo le quali il fondo rischi verrebbe accantonato a livello di consolidato regionale, tenuto conto delle richieste delle singole aziende sanitarie. Gli acquisti autonomi, infine, come già anticipato dai dati raccolti durante l'indagine su Aria s.p.a. per il 2019 e il primo semestre del 2020, relegano il ricorso alle centrali di committenza nazionale e regionale a una quota non adeguata delle acquisizioni dell'ASST Sette Laghi.

Tanto premesso, il magistrato istruttore ha chiesto il deferimento al collegio delle complessive risultanze dell'istruttoria, con particolare riferimento alle questioni relative alla corretta determinazione del fondo rischi per cause in corso e alla centralizzazione degli acquisti.

CONSIDERATO

1. *Inventario.* – Il primo punto riguarda il completamento delle operazioni inventariali, nonché la conformità delle stesse ai principi contabili e alle procedure approvate dalla Regione in esito al percorso attuativo della certificabilità. È stato chiesto all'azienda sanitaria di riferire in proposito, in considerazione della tempistica non chiara delle

suddette operazioni. L'Azienda ha riferito il percorso seguito, precisando che sotto il profilo procedurale

Le modalità di svolgimento dell'inventario fisico periodico dei cespiti sono quelle stabilite dalle procedure PAC area D) Immobilizzazioni, di cui alla delibera aziendale n. 695 del 29.6.2018, redatte in conformità alle linee guida regionali. Nelle linee guida, considerata la dimensione delle aziende sanitarie, era stata prevista la possibilità di eseguire un inventario ciclico da completare con cadenza triennale. La procedura dell'ente prevede pertanto l'esecuzione dell'inventario ciclicamente con periodo di tre anni.

L'inventario è effettuato su un campione predeterminato di beni, pari ad almeno un terzo dei centri di costo, a rotazione, in modo tale da avere l'inventario completo nell'arco del triennio.

È stato infine precisato che «La data in cui è stata effettuata l'ultima verifica dell'effettiva esistenza, della corretta ubicazione e dell'effettivo stato di conservazione dei cespiti è il 28.12.2021».

La Sezione prende atto di quanto riferito e invita l'azienda sanitaria alla tempestiva conclusione delle operazioni inventariali, in conformità ai principi contabili e alle procedure approvate dalla Regione in esito al percorso attuativo della certificabilità.

2. *Debiti e crediti nei confronti della Regione e degli enti del servizio sanitario.* – Nessun riscontro, invece, è stato dato alla richiesta istruttoria relativa agli esiti delle operazioni di verifica e allineamento di debiti e crediti della Regione e degli enti del servizio sanitario, e conseguenti riscontri contabili, nel quadriennio in esame.

L'ASST Sette Laghi è pertanto invitata alla tempestiva definizione e contabilizzazione delle operazioni di verifica e allineamento di debiti e crediti verso la Regione e gli enti sanitari, informandone esaustivamente la Sezione in occasione del questionario sul bilancio d'esercizio 2021.

3. *Il fondo rischi per cause in corso.* – Interpellata sull'importo e sullo stato del contenzioso, e sulle conseguenti misure di accantonamento prudenziale, l'azienda sanitaria ha riferito che

dalle linee guida regionali ai bilanci d'esercizio, si rileva come i Fondi Rischi vengono accantonati a livello di consolidato regionale tenuto conto delle richieste delle singole Aziende, che potranno attraverso formale richiesta, debitamente motivata e che metta in evidenza gli utilizzi intervenuti, richiedere il reintegro necessario.

Le tabelle trasmesse con il questionario (in particolare per l'anno 2020 la tabella 21.2.4) riportano il valore dei debiti in contenzioso che, nello specifico, si riferiscono a debiti già costi aziendali e relativi a fatture "bloccate" (iter sospeso) per interamente compresi tra motivi diversi. La soluzione positiva delle problematiche sottostanti (spesso di modesta importanza, limitata all'attesa di note di credito e pertanto condizionata dalla tempistica di trasmissione dei documenti) a favore dell'ente, potrebbe pertanto portare anche ad avere minori costi sotto forma di sopravvenienze e in sussistenze attive per lo storno di tali documenti.

La Sezione, nel prendere atto di quanto sopra, ricorda che tuttavia la valutazione del fondo rischi dev'essere operata da ciascuna azienda sanitaria secondo le regole enunciate dai paragrafi 33 e seguenti (Il processo di stima del fondo) del principio OIC 31. Come previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, infatti, «le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale». Ciascuna azienda, pertanto, in virtù della propria personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, dovrà osservare in prima persona i pertinenti principi contabili.

4. *Gli acquisti aggregati.* - L'azienda sanitaria ha infine indicato come segue, per ciascuno dei quattro anni in esame, l'incidenza percentuale sulla spesa complessiva per l'acquisto di beni e servizi dei diversi canali di approvvigionamento:

ANNO	Acquisti attraverso CONSIP	Acquisti attraverso A.R.I.A.	Acquisti gare aggregate cons./un.		Acquisti autonomi
2017	3%	13%	48%	0%	36%
2018	4%	16%	42%	0%	38%
2019	6%	37%	20%	0%	37%
2020	4%	36%	23%	0%	37%

I dati mostrano, benché in crescita dal 16 per cento del 2017 al 40 per cento del 2020, la modesta incidenza del ricorso alle centrali di committenza nazionale e regionale già anticipata dai dati raccolti durante l'indagine su Aria s.p.a. per il 2019 e il primo semestre del 2020.

La Sezione, pertanto, rileva l'insufficienza dei risultati raggiunti in termini di centralizzazione degli acquisti, e invita altresì l'azienda sanitaria alla riduzione degli acquisti autonomi.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - dall'esame delle relazioni del collegio sindacale, redatte ai sensi dell'articolo 1, commi 166, 167 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sui bilanci di esercizio 2017, 2018, 2019 e 2020 dell'ASST Sette Laghi, esaminate congiuntamente alle risultanze delle relazioni sulla gestione del direttore generale, delle note integrative e delle revisioni straordinaria e ordinaria delle partecipazioni societarie:

- invita l'azienda sanitaria:

- 1) alla tempestiva conclusione delle operazioni inventariali, in conformità ai principi contabili e alle procedure approvate dalla Regione in esito al percorso attuativo della certificabilità;
- 2) alla tempestiva definizione e contabilizzazione delle operazioni di verifica e allineamento di debiti e crediti verso la Regione e gli enti sanitari;
- 3) alla stretta osservanza dei principi contabili IAS 37 e OIC 31 nella determinazione del fondo rischi da cause in corso;
- 4) alla riduzione degli acquisti autonomi e degli acquisti urgenti con una tempestiva rilevazione dei fabbisogni e ricognizione dei volumi di acquisto, al fine di garantire già in sede di programmazione un elevato livello di aggregazione degli stessi fabbisogni e degli acquisti, in conformità alle migliori pratiche degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale;

- dispone la trasmissione della presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale, all'Assessore al Welfare, al Direttore della Direzione Generale Welfare e al Direttore generale dell'ASST Sette Laghi;
- dispone la trasmissione della presente deliberazione al collegio sindacale;
- dispone la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ASST Sette Laghi, come richiesto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2022.

Il relatore
(Francesco Liguori)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il ²⁸ marzo 2022

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)